

DETERMINAZIONE DSAI/5/2022/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 29 marzo 2022

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2012);

- le Linee guida del Comitato italiano gas febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2021, 90/2021/E/gas (di seguito: deliberazione 90/2021/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall’articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25), almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui, l’individuazione di una persona fisica (quale responsabile del pronto intervento) a cui affidare la gestione del pronto intervento formalizzando la nomina in forma scritta (comma 1, lettera a) e Linee guida CIG 10/2012, punto 5.1 e Linee guida CIG 10/2022, punto 3.1); in particolare, il punto 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012 e il punto 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022 prescrivono all’impresa di distribuzione di gas di assicurarsi, tra l’altro, che il personale, che fa parte o può essere chiamato a far parte, del servizio di pronto intervento sia in grado di svolgere le mansioni previste dal

- ruolo ad esso assegnato e che allo stesso siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all'interno del servizio;
- l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punto (iii);
 - l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 14/19 (ora articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25), delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d);
 - l'obbligo di sospendere la fornitura di gas fino a quando non sia stata eliminata la dispersione di gas, nel caso di dispersione a valle del punto di riconsegna, al fine di garantire la pubblica incolumità (comma 1, lettera f);
 - l'articolo 37, comma 1, lettera c), della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici di conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello della registrazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 90/2021/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui ASM Vercelli S.p.A. (di seguito ASM Vercelli o società), individuate tra quelle che negli ultimi cinque anni non hanno subito verifiche ispettive ai fini del riconoscimento degli incentivi ed in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 28, 29 e 30 settembre e 1° ottobre 2021, una verifica ispettiva presso la sede legale della società, avente ad oggetto, tra l'altro, i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "VERCELLI", gestito dalla stessa;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita, nonché delle note del 5 e 18 ottobre 2021 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 36681 e 38337) inviate per il tramite di Iren S.p.A. (capogruppo e socio unico di Ireti S.p.A., azionista di maggioranza di ASM Vercelli) è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 12, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), della RQDG 14/19, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative aggiornate nei richiami alle deliberazioni dell'Autorità e alle norme tecniche di settore relativamente al pronto intervento, all'odorizzazione del gas, all'attivazione della fornitura, alla classificazione

- delle dispersioni localizzate, alla ricerca programmata delle dispersioni, alla protezione catodica, alla sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio, alla gestione delle emergenze e alla gestione degli incidenti da gas (punto 17 della *check list* e documento 17a allegato);
- ii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.1 delle Linee guida CIG 10/2012, come risulta dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, la società non aveva ottemperato all'obbligo di nominare una sola persona fisica quale responsabile del pronto intervento (documento 18a allegato alla *check list*);
 - iii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto (iii), della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii), della RQDG 20/25 nonché del punto 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012, la società come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva nonché dall'ascolto delle registrazioni vocali delle chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento nel 2019, non ha ottemperato all'obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, la società ha dichiarato che le procedure aziendali prevedevano che l'operatore del centralino di pronto intervento dovesse fornire le indicazioni di sicurezza solo nel caso in cui la dispersione di gas provenisse dall'interno dell'edificio e non anche nei casi in cui la dispersione provenisse dall'esterno (punto 6 della *check list* e documento 9a allegato nonché progressivi nn. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 del "Dettaglio" della Tabella "Riscontro delle chiamate di pronto intervento 2019");
 - iv. in violazione dell'articolo 1, comma 1 e 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19 nonché dell'articolo 37, comma 1, lettera c), della RQDG 20/25, la società, non ha conservato in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati relativi alla registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nel 2019; inoltre, la società ha ammesso che nell'elenco finale delle chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nel 2019, prodotto in sede di verifica ispettiva non era presente una chiamata (ticket numero 20191001563) (punti 7 e 8 della *check list* e documenti 7a, 8a, 8b, 8c, 8d e 8e allegati);
 - v. in violazione all'articolo 14, comma 1, lettera f), della RQDG 14/19, la società, come risulta dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, non ha ottemperato all'obbligo di sospendere la fornitura di gas a fronte della rilevazione di una dispersione di gas a valle del punto di riconsegna non eliminata (progressivo n. 7 del "Dettaglio" della Tabella "Riscontro delle chiamate di pronto intervento 2019" e doc. 9a allegato alla *check list*).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di ASM Vercelli;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:

- quanto al criterio della *gravità della violazione*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall’Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti dal servizio di distribuzione di gas naturale. Con riferimento alla contestazione *sub i.* si prende atto che la società con le note 1°, 16, 27 e 30 dicembre 2021, 18 gennaio e 16 febbraio 2022 (acquisite rispettivamente con prot. 45030, 47054, 48907, 49440, 2083 e 6740), inviate per il tramite di Iren S.p.A., ha prodotto le procedure operative oggetto di contestazione che sembrerebbero non contenere le criticità rilevate in sede di verifica ispettiva. In merito alla contestazione *sub ii.* si prende atto che la società con nota del 16 dicembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 47054), inviata per il tramite di Iren S.p.A., ha documentato di aver provveduto in data 15 novembre 2021 alla nomina di un unico responsabile di pronto intervento. Con riferimento alla contestazione *sub iii.* e *sub v.* si prende atto che la società, con la nota del 5 ottobre 2021 (acquisita con prot. Autorità 36681), inviata per il tramite di Iren S.p.A., ha dichiarato che il “Responsabile Servizio di distribuzione” in data 4 ottobre 2021 ha diramato al “*Responsabile del Servizio Metering e Telecontrollo e al Personale Turnista che risponde al Numero Verde di Pronto Intervento Gas*” una comunicazione con la quale dispone che “*a seguito di segnalazione di dispersione gas, dovranno essere sempre fornite al segnalante, per qualsiasi tipo di dispersione gas segnalata (sia interna che esterna), le istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali, da adottare immediatamente, per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento*”; e che in data 1 ottobre 2021 ha diramato al “*Responsabile del Pronto Intervento e ai Tecnici reperibili*”, una comunicazione con la quale dispone che “*a seguito di riscontro di dispersione gas su derivazione d’utenza a valle del punto di riconsegna, indipendentemente dalla localizzazione e dall’entità della stessa, al fine di garantire la pubblica incolumità, deve essere sospesa la fornitura di gas fino a quando non sia stata eliminata la dispersione di gas*”. Infine, si prende atto che la società, con la nota 21 marzo 2022 (acquisita con prot. 11950), inviata per il tramite di Iren S.p.A., ha comunicato di aver svolto, a seguito dell’aggiornamento delle citate procedure operative, attività formativa del proprio personale in forza alle unità organizzative interessate nonché di essersi dotata, da inizio anno 2022, al fine di migliorare le performance di risposta alle chiamate di pronto intervento, “*di un tool di Gruppo che, sulla base della tipologia di segnalazione ricevuta dall’operatore di Centralino di pronto intervento, propone una checklist bloccante con le informazioni di sicurezza da fornire al segnalante. Per proseguire con le maschere successive dell’applicativo di registrazione, e dunque completare la chiamata, è necessario confermare di aver fornito le informazioni di cui sopra*”.
- con riferimento ai criteri dell’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell’agente* non risultano circostanze rilevanti;

- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile relativo all'anno 2020, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 37.264.038.
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 47.700 (quarantasettemilasettecento).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di ASM Vercelli S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 47.700 (quarantasettemilasettecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., - che dovrà essere comunicata all'Autorità mediante l'invio di prova documentale - determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento alla società ASM Vercelli S.p.A. (P.IVA 01938630025) mediante PEC all'indirizzo asmvercelli@pec.asmvercelli.it di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 29 marzo 2022

Il Direttore
avv. Michele Passaro